

	ACCORDO QUADRO	
	PROCEDURA NEGOZIATA, IN UNICA FASE, PER LA	
	CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER	
	L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILE	
	ORDINARIA DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI DELL’ASP	
	FIRENZE MONTEDOMINI	
	Il giorno ... del mese di ... dell’anno 2019, presso la sede della ASP Firenze	
	Montedomini, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di	
	legge, tra i sig.ri:	
	- Dott. Emanuele Pellicanò nato a Catanzaro (CZ) il 19/07/1969 non in	
	proprio ma in qualità di Direttore Generale (Deliberazione Consiliare n°19	
	del 09/04/2015) dell’ASP Firenze Montedomini C.F. 80001110487 -	
	P.IVA 03297220489, con sede in Firenze in via dei Malcontenti n. 6 in	
	seguito denominata Committente;	
	- Sig. nato a	
 (.....) il residente a	
 via n°., il quale interviene	
	al presente contratto non in proprio ma nella sua qualità di Legale	
	rappresentante della ditta,	
	con sede in, Via	
	n°....., P.IVA, in seguito denominato	
	Appaltatore;	
	Premesso che	
	- la Committente effettuerà un’analisi congiunta con l’appaltatore in ordine	
	ai rischi per la sicurezza in conformità al DUVRI e all’applicazione delle	
	1	

misure di sicurezza, previa verifica della messa in opera delle stesse;

- la Committente si impegna al pagamento degli oneri con l'Appaltatore;
- l'accordo ha per oggetto l'esecuzione di piccoli servizi di manutenzione, a chiamata e con disponibilità immediata e di pronto intervento, al patrimonio immobiliare dell'ASP Firenze Montedomini;
- l'accordo prevede i soli interventi che la committente richiederà, ritenendoli necessari per la prosecuzione delle proprie attività aziendali per un importo complessivo € ... (.../00) di cui €. 4.000,00 (quattromila/00) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. ed oneri di legge, giusta determinazione dirigenziale n. ... del ...

tutto ciò premesso

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse generalizzate come in premessa convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e, in quanto, tali vincolano le parti.

Art. 2. - OGGETTO

L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire nei tempi stabiliti ed a perfetta regola d'arte i servizi indicati in premessa.

Art. 3. - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo stimato per l'affidamento all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi è pari a € ... (...) di cui € 4.000,00 (quattromila/00) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. ed oneri di legge. Non sussiste garanzia di quantità minime.

La Committente non assume l'obbligo di spesa dell'intero fondo, poiché

provvederà a retribuire l'Appaltatore per i soli interventi che la Committente, ritenendoli strettamente necessari per la prosecuzione delle proprie attività aziendali, richiederà ed approverà, con la precisazione che nulla sarà dovuto all'Appaltatore per l'eventuale minore spesa rispetto a quella prevista.

L'importo sopra indicato compensa tutte le spese per l'esecuzione dei servizi richiesti e per ogni altro compenso che l'appaltatore dovrà sostenere per consegnare i servizi eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 4. - ELENCO PREZZI

Gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal Capitolato Speciale ed effettuati unicamente dietro ordine di servizio – BRI - saranno remunerati in economia:

a) quanto alla manodopera al prezzo stabilito per la seguente voce del prezario ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008, in vigore al momento di esecuzione della prestazione:

VOCE PREZIARIO	SETTORE	LIVELLO	IMPORTO	ORARIO
CON SPESE GENERALI E UTILIE				
TOS19_RU.M10.001.002	Operaio edile	Specializzato	36,38	
TOS19_RU.M10.001.003	Operaio edile	Qualificato	33,78	
TOS19_RU.M10.001.004	Operaio edile	Comune	30,46	

Il suddetto importo orario è ribassato della percentuale offerta dall'Impresa in sede di gara pari al ... % (... per cento).

Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto sopra indicato fuori dei casi previsti dalla legge;

b) quanto alle forniture in base ai seguenti prezari, nel relativo ordine, sui quali

verrà applicato il ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara pari al ... % (... per cento).

Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto indicato nel suddetto prezziario fuori dei casi previsti dalla legge. Qualora nel primo prezziario non siano riscontrate le voci di prezzo corrispondenti alla fornitura o prestazioni eseguite si procederà ad esaminare i successivi nel seguente ordine:

1) prezziario ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008 ed in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;

2) Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;

3) Prezziario DEI "Tipografia del Genio Civile" – Recupero Ristrutturazione Manutenzione;

4) Nuovo prezzo derivante dall'analisi prezzi effettuata in conformità con la normativa vigente.

Art. 5. - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di cui all'offerta sopra richiamata rimarranno in ogni caso fissi ed invariabili.

Eventuali nuovi prezzi, da concordarsi, saranno desunti dal prezziario per Opere Edili della Regione Toscana o da regolari analisi o indagini di mercato.

Non è ammessa la procedura di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 "Onerosità o difficoltà dell'esecuzione" del Codice Civile.

Il prezzo per la mano d'opera è regolato sulla base di quanto stabilito dal

Prezzario della Regione Toscana vigente al momento della esecuzione delle opere.

Qualora non sia stato escluso dal concorrente in fase di formulazione dell'offerta tecnica all'Appaltatore spetta il diritto di chiamata per ogni intervento (BRI), nella misura di € ... oltre IVA.

Art. 6. - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore deve dare avvio al contratto subito dopo la data di sottoscrizione del presente atto ed in seguito alla ricezione dei BRI.

Art. 7. - RISOLUZIONE

Il Committente può risolvere il presente accordo con comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A/R ovvero tramite PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'atto di cottimo;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale stabilito nell'atto di cottimo;
- inadempienza rispetto agli obblighi retributivi dei lavoratori dipendenti anche per un solo mese;
- inadempienze contributive che comportino l'emissione di DURC irregolare;
- ritardo nell'esecuzione dell'intervento superiore a tre giorni per due volte

consecutive ovvero anche per una sola volta laddove si tratti di intervento urgente;

- mancata attivazione e regolare versamento del premio della polizza di responsabilità di civile verso terzi.

Art. 8. - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Committente designa quale Responsabile del Procedimento e quale Direttore dell'esecuzione il Dott. Alfio Angeli, Responsabile del Servizio Patrimonio.

Art. 9. - ONERI

Oltre a quanto previsto dal presente contratto sono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti oneri:

(a) la formazione di ogni singolo cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto dalle disposizioni regolamentari e di legge, con tutti i più moderni mezzi per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta esecuzione delle manutenzioni; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;

(b) la sistemazione degli accessi di ogni singolo cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

(c) la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in ogni singolo cantiere ed anche di proprietà di terzi;

(d) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di ogni singolo cantiere nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande;

(e) lo sgombero di ogni singolo cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro un giorno dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni;

(f) l'accesso ad ogni singolo cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere, forniture, saggi, rilievi e quant'altro non contemplati nel presente appalto;

(g) il caricamento sui mezzi di trasporto ed il trasporto dei materiali vari di risulta a discarica; il reperimento dei luoghi di discarica.

Art. 10. - ORDINI DI SERVIZIO E DIVIETO DI SOSPENSIONE

L'Impresa dovrà di regola eseguire i servizi di manutenzione ordinaria soltanto ed esclusivamente in seguito ad espresso ordine di servizio (BRI). Eventuali interventi eseguiti in difetto di preventivo ordine di servizio potranno comportare la remissione in pristino dietro richiesta e non daranno luogo al pagamento di alcun corrispettivo, a cui pertanto e per quanto occorrer possa l'Impresa fin d'ora espressamente rinuncia. Qualora l'urgenza rivesta carattere tale da non poter attendere un espresso ordine di servizio l'Impresa dovrà intervenire anche in seguito a richiesta avanzata da dipendenti della Committente, istituti di vigilanza, forze dell'ordine, etc.

In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ragione della pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione nei confronti della Committente, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto ed a regola d'arte.

L'Impresa non può mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con

addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenga opportuno fare in merito all'ordine impartito.

Art. 11. - INTERFERENZA CON ALTRE ATTIVITA' ED ORARI

L'Impresa prende atto che i servizi e le manutenzioni potranno interferire con le attività svolte nelle strutture oggetto del contratto e si impegna ad eseguirli senza pregiudizio per dette attività, anche in considerazione della tipologia di utenti presenti nelle strutture ed in ottemperanza con gli ordini di servizio della Committente, richiedendo altresì l'aggiornamento del DUVRI (sub. F). L'Impresa si obbliga a predisporre i cantieri in modo tale da evitare qualsivoglia interferenza con il personale della Committente o di altre Imprese, anche non contemporanea.

I servizi di manutenzione potranno svolgersi in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, ed anche in orario notturno.

Art. 12. - CONTABILITA' E CONTROLLO DEI SERVIZI

Le modalità di contabilizzazione e di pagamento delle prestazioni considerate tutte a misura saranno le seguenti:

- per ogni intervento eseguito in seguito ad ordine di servizio l'Impresa è tenuta ad acquisire da un dipendente della Committente la sottoscrizione di uno specifico rapporto di intervento indicante la data di esecuzione, le ore di manodopera impiegate ed il tipo di intervento realizzato.
- l'impresa è tenuta a consegnare al Responsabile del Procedimento entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la fattura corredata da tutti i rapporti di intervento relativi alle manutenzioni effettuate predisposti in conformità con quanto previsto dal presente articolo. I rapporti di intervento

dovranno essere accompagnati da una nota in cui siano specificate le seguenti voci:

a) il numero di ore di manodopera impiegate ed i nominativi degli operatori intervenuti;

b) per i materiali la voce dell'elenco prezzi di riferimento, o nuovo prezzo, indicando eventualmente le ragioni per le quali si deroga all'ordine di priorità degli elenchi prezzi individuati nel presente contratto.

Il resoconto mensile predisposto dall'impresa e corredato dei rapporti di intervento sarà verificato dal Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dalla consegna della contabilità completa di tutti i documenti. La verifica non equivarrà a certificazione di regolare esecuzione e l'impresa sarà comunque tenuta al ripristino delle manutenzioni eseguite non a regola d'arte anche per vizi lievi entro i ventiquattro mesi dalla loro esecuzione. Restano ferme le disposizioni di cui agli art. 1667 e 1669 del codice civile.

Art. 13. - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per i servizi eseguiti verrà liquidato mensilmente a 60 gg a seguito dell'emissione di regolare fattura mediante bonifico bancario secondo le coordinate che saranno specificate sulla fattura.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti, noleggio, forniture, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, indennità e imposte di ogni genere nessuna esclusa, il deposito dei materiali di rifiuto compresi gli oneri per il trasporto alla discarica, ecc. le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte

a qualunque altezza e profondità e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto di cottimo.

L'importo stabilito si intende qui accettato dalla ditta appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, ad esclusivo suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Non è consentita la cessione del credito a terzi.

Ciascuna fattura dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).

La Committente procederà ai pagamenti solo a seguito dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'impresa e la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 1973.

Su ogni pagamento sarà apportata la ritenuta dello 0,5 % da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 14. - PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa consegnerà al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto un elenco nominativo del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi. Il personale dovrà essere sempre munito di tesserino di riconoscimento in conformità con la normativa vigente.

L'Impresa garantisce che il personale addetto è regolarmente iscritto al proprio libro paga e che applica puntualmente nei suoi confronti tutte le norme previdenziali, antinfortunistiche e dei contratti collettivi di lavoro, obbligandosi a tenere indenne la Committente da qualsiasi obbligo e

responsabilità al riguardo.

L'Impresa è obbligata ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di violazioni la Committente ordinerà all'Impresa l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Impresa è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto.

L'Impresa si dichiara, sin d'ora, responsabile di tutte le irregolarità e contestazioni che dovessero essere mosse alla Committente da qualsiasi Ente Previdenziale ed Assicurativo e dalle Autorità Ispettive e Giudiziarie competenti, nonché di assumere a suo carico tutti gli addebiti, nessuno escluso, conseguenti ad irregolarità nelle assunzioni e nell'assoggettamento agli obblighi contributivi di legge riguardanti il personale impiegato presso le unità della Committente, con espresso esonero di quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo e con obbligo dell'Impresa di rilevarla indenne.

Art. 15. – TEMPI DI INTERVENTO E PENALI

L'Impresa è tenuta ad intervenire in loco con proprio personale entro i termini indicati nel capitolato speciale. In caso di ritardo imputabile all'Impresa rispetto ai tempi di intervento prescritti e salvo il risarcimento del danno

ulteriore, l'Impresa dovrà corrispondere alla Committente una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione. Per gli interventi urgenti sarà applicata la penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo.

Sarà altresì applicata la penale di € 300,00 qualora la contabilità mensile trasmessa dall'Impresa non risulti chiara, corredata di tutti i rapporti di intervento o non sia immediatamente possibile per il Responsabile del Procedimento effettuare la liquidazione della fattura per circostanze imputabili all'Impresa.

Qualora alcune informazioni riportate nella contabilità trasmessa dall'Impresa non corrispondano alle evidenze di fatto accertate dalla Committente, potrà essere applicata la penale di € 1.000, salva ogni determinazione in ordine alla risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Impresa dalla Committente per scritto. L'Impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 16. – GARANZIA, ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, consegna la garanzia definitiva rilasciata da ... il ... n. ... per l'importo di € ...

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, produce copia di polizza di assicurazione per danni a impianti e opere con massimali non inferiori ad euro 1.500.000,00.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dell'esecuzione dei servizi non abbiano a verificarsi incidenti o danni di sorta a terzi e a persone o a cose, considerando esonerati sin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità, sia la Committente che il Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore trasmette al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Infortunistici. In corrispondenza dell'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore dovrà produrre documentazione che attesti l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle norme in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore accetta, come, in effetti, con il presente atto accetta, di farsi onere del pagamento di eventuali danni.

In caso d'inottemperanza agli obblighi di cui al punto precedente, accertata dall'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, si procederà ad effettuare le ritenute necessarie, comunicando all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata. Le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione del conto finale, ove gli Enti preposti non abbiano comunicato, entro trenta giorni, eventuali inadempienze dell'Appaltatore.

Per quanto appena espresso l'Appaltatore non può opporre eccezioni verso il Responsabile Unico del Procedimento a titolo di risarcimento.

L'Appaltatore inoltre si impegna, con il presente atto, a garantire la perfetta e totale integrità del materiale fornito per l'esecuzione dei servizi, comprendendo l'eventuale sostituzione degli elementi che risultassero danneggiati all'atto della posa in opera compresa la sostituzione gratuita del materiale che dovesse presentare difetti.

Art. 17. - PREVENZIONE INFORTUNI

L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia e in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto e durante l'esecuzione dello stesso, e, in particolar modo, predisporre tutti i dispositivi necessari alla protezione del proprio personale.

In materia di prevenzione infortuni l'Appaltatore dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 ed s.m. ed i.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 18. - CONTROVERSIE

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente atto sarà di competenza del Tribunale di Firenze.

Art. 19. - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore avrà l'obbligo di farne denuncia entro il termine di 3 giorni da quello dell'evento a pena di decadenza del diritto al risarcimento. In detti casi troverà applicazione l'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. e int.

Art. 20. - LUOGO E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Il luogo di provenienza dei materiali e delle provviste potrà essere scelto liberamente dall'appaltatore sempre che i materiali e le provviste siano conformi sia alle prescrizioni di cui agli artt. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. e int..

Art. 21. - TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per effetti dell'art. 3 c. 7 della L. 13/8/2010 n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato IBAN ... intestato a ...

Si conviene e stipula la seguente clausola espressa ex art. 1456 CC: in ossequio all'art. 3 comma 8 della legge 136/2010, il rapporto contrattuale si intende automaticamente risolto, qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o delle Società Poste Italiane Spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione.

Art. 22. - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. 196/2003 e GDPR in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto di cottimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto di cottimo sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione, o per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La committente esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione dell'atto di cottimo, in ottemperanza agli obblighi di legge, in particolare per le finalità

legate all'esecuzione dei servizi oggetto del presente atto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto di cottimo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dagli artt. 18 e ss. della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 e GDPR.

Art. 23. - RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto di cottimo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto di cottimo mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto di cottimo, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla

Committente.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente atto di cottimo, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare d'appalto.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 24. - TRASPARENZA

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto di cottimo;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto di cottimo;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto di cottimo né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente atto di cottimo, il medesimo atto di cottimo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1459 del c.c. per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 25. - CONDIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- di aver esaminato le problematiche relative alle modalità di svolgimento dei servizi, nonché quelle relative all'operatività e del personale impiegato per la realizzazione dell'opera;

- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conferimento nelle discariche autorizzate;

- di confermare ogni e tutte le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta, rinunciando, sin d'ora, come in effetti rinuncia, ad apporre riserve, o a avanzare richieste aventi ad oggetto risarcimento danni, equo indennizzo o quant'altro in dipendenza del tempo trascorso tra la data di presentazione dell'offerta e la data di stipula del presente atto di cottimo;

- la disponibilità per tutta la durata di esecuzione del presente accordo dei mezzi d'opera terrestri necessari all'esecuzione delle opere ed idonei a consentire l'ultimazione dei servizi entro i limiti di tempo contrattualmente previsti;

- che i mezzi di cui ha attestato la disponibilità sono in condizione di perfetta efficienza e di pronto impiego e di impegnarsi altresì ad integrare prontamente tali mezzi se risultassero insufficienti per le esigenze del servizio;

- di accollarsi tutti gli oneri e le spese necessarie per mettere a disposizione dell'organo di collaudo, i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti compreso quanto necessario al collaudo statico;

Art. 26. - CLAUSOLE FINALI

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per l'Appaltatore, lo sarà invece per la Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicata la Committente questa agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Elezione domicilio: l'Appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede di ... Via ... ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta all'Appaltatore.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, Firenze , ... Giugno 2019

Per la Committente : Dott. Emanuele Pellicanò

Per l'Appaltatore : Sig. ...

	SOMMARIO	
	ART. 1. - PREMESSE	2
	ART. 2. - OGGETTO	2
	ART. 3. - CORRISPETTIVO	2
	ART. 4. - ELENCO PREZZI	3
	ART. 5. - ART. 6. - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEGLI	
	INTERVENTI	5
	ART. 7. - RISOLUZIONE	5
	ART. 8. - ART. 9. - ONERI	6
	ART. 10. - ORDINI DI SERVIZIO E DIVIETO DI SOSPENSIONE	7
	ART. 11. - INTERFERENZA CON ALTRE ATTIVITA' ED ORARI	8
	ART. 12. - CONTABILITA' E CONTROLLO DEI SERVIZI	8
	ART. 13. - MODALITA' DI PAGAMENTO	9
	ART. 14. - PERSONALE DELL'IMPRESA	10
	ART. 15. - TEMPI DI INTERVENTO E PENALI	11
	ART. 16. - GARANZIA, ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'	12
	ART. 17. - PREVENZIONE INFORTUNI	14
	ART. 18. - CONTROVERSIE	14
	ART. 19. - DANNI DI FORZA MAGGIORE	14
	ART. 20. - LUOGO E PROVENIENZA DEI MATERIALI	14
	ART. 21. - TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI	15
	ART. 25. - CONDIZIONI PARTICOLARI	18
	ART. 26. - CLAUSOLE FINALI	18